

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010 e OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1 e s.m.i.

DECRETO COMMISSARIALE N. 222 del 16/05/2012

(Criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. in conformità agli artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune



azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 che prevede di avvalersi del personale degli uffici nello stesso citati, per l'espletamento di tutte le attività il Commissario Straordinario Delegato e che inoltre specifica " le spese relative a tale attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il suddetto comma 5 dell'art.92 del D.Lgs. n.163/2006 ha previsto, tra l'altro, che la somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

VISTO il Decreto Commissariale n. 21 del 21 febbraio 2011 che stabiliva i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui di cui al combinato disposto dal comma 5 dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in conformità all'art. 17 del D.P.R. n.554/99 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. DPC/CG/0025034 del 15.04.2011 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ha precisato che, relativamente agli interventi previsti nell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, deve ritenersi applicabile il D. Lgs. 163/2006;

VISTA la nota prot. 849/UC del 23.06.2011 con la quale questo Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ha comunicato ai Sindaci dei Comuni beneficiari, agli Uffici del Genio Civile ed alle Sedi Provinciali del Dipartimento di protezione Civile che, a far data dal 9 giugno 2011 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010) per cui le fasi di progettazione, approvazione ed attuazione da porre in essere, dovevano essere quelle previste dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010);

RITENUTO pertanto di ridefinire i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. in conformità agli artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010.

Avvalendosi dei poteri definiti nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate nonché in virtù dei poteri attribuiti con il D.P.C.M. del 10.12.2010 e delle O.P.C.M. sopra richiamate.

Art. 1

Sono stabiliti, i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui di cui al combinato disposto dal comma 5 dell'art. 92 del D.lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii. e dagli artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010, di cui agli allegati al presente Decreto.

Art. 2

I criteri di cui all'art. 1 si applicano, per gli incarichi conferiti a far data del presente Decreto, al personale in servizio presso la Struttura Commissariale e/o presso le Strutture di cui il Commissario Delegato / Soggetto attuatore si avvale ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010.

Art. 3

Il presente Decreto ed i relativi allegati verranno notificati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Tutela del Territorio e delle risorse idriche.

Il presente Decreto ed i relativi allegati verranno notificati a tutti i soggetti di cui il Commissario Delegato – Soggetto Attuatore si avvale ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010.

Il Presente Decreto sarà pubblicato sul sito dell'*Ufficio del Commissario Straordinario Delegato*.



Commissario Straordinario Delegato
Soggetto attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

Allegato

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DEL COMMA 5° ART. 92 - CORRISPETTIVI, INCENTIVI E FONDI A DISPOSIZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)

Art. 1

Oggetto - Definizione - Ambito d'applicazione

1. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di definire le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che nel seguito verrà indicato come "Codice". Si precisa che con la dizione "regolamento" si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
2. L'incentivo previsto dall'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è finalizzato a sviluppare in materia di appalti pubblici le attività di progettazione, di redazione di piani di sicurezza, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza, di collaudo e di tutte le attività gestionali connesse, nonché per sviluppare le attività e le capacità di progettazione e gestione dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato "per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010.
3. I seguenti criteri di ripartizione si applicano al personale in servizio presso la Struttura Commissariale e/o presso le Strutture di cui il Commissario Delegato - Soggetto Attuatore si avvale ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 che di seguito verrà indicato "Ufficio del Commissario".
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Art. 2

Destinazione e ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del codice è destinato - sulla base di quanto stabilito con i seguenti criteri - al personale dell'Ufficio del Commissario.
2. L'incentivo è ripartito tra le seguenti figure professionali:
 - il responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
 - gli incaricati della progettazione;
 - il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 - il direttore dei lavori;
 - il collaudatore tecnico amministrativo;
 - i collaboratori tecnici e/o amministrativi di supporto al responsabile unico del procedimento, nonché alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudatore.

Art. 3

Costituzione e quantificazione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del codice è costituito da una somma pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali, sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione.

2. L'importo dell'incentivo si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Ufficio del Commissario, così come previsto dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003 e specificato dall'art. 1 comma 207 della legge 23/12/2005 n. 266.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

4. Per le opere di qualsiasi importo i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'appalto secondo le percentuali di cui agli Allegati A e B.

6. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

7. Per le opere di importo sino ad € 1.000.000, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le seguenti percentuali:

A) responsabile unico del procedimento: 25%;

B) redattori del progetto, coordinatori piano di sicurezza, direzione lavori e collaudatore: 59%;

C) collaboratori tecnici e amministrativi alla progettazione, alla direzione lavori e al responsabile unico del procedimento: 16%.

8. Le quote di cui ai punti A), B) e C) del precedente comma 7 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile unico del procedimento, in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente.

9. Per le opere di importo superiore ad € 1.000.000, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le seguenti percentuali:

A) responsabile unico del procedimento 25%;

B) redattori del progetto, coordinatori piano di sicurezza, direzione lavori 56%;

C) collaboratori tecnici e amministrativi alla progettazione, alla direzione lavori e al responsabile unico del procedimento 19%.

10. Le quote di cui ai punti A), B) e C) del precedente comma 9 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile unico del procedimento in conformità alle percentuali indicate nell'allegato B) al presente.

11. Le prestazioni relative al punto B) dei commi 7 e 9, si intendono per le attività di seguito riportate:

– per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase esecutiva, di tutta l'attività



prescritta dal Testo Unico Sicurezza Lavoro decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

– per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;

– per il collaudo con l'attività prevista dal regolamento per il collaudo definitivo, la revisione tecnico contabile;

12. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti commi 7 e 9 non svolte dai dipendenti della Struttura Commissariale e dai relativi uffici di cui il Commissario Delegato – Soggetto Attuatore si avvale, ed affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto.

13. Nel caso previsto dall'art. 10, comma 6, del Codice ed art. 9, comma 4 del Regolamento (responsabile del procedimento coincidente con il progettista o direttore dei lavori), i compensi spettanti ai collaboratori tecnici nelle fasi di progettazione e direzione dei lavori vengono incrementati del 25% da prelevarsi dalle economie realizzate sulle aliquote di progettazione o direzione dei lavori.

14. Per le prestazioni relative al punto B) del comma 7 si intendono le attività di seguito riportate:

– per la parte progettuale, con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del codice e dei corrispondenti articoli di regolamento;

– per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase esecutiva, di tutta l'attività prescritta dal Testo Unico Sicurezza Lavoro decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

– per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;

– per il collaudo con l'attività prevista dal regolamento per il collaudo definitivo, la revisione tecnico contabile;

15. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 4 non svolte dai dipendenti dell' Ufficio del Commissario e affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto.

16. I corrispettivi delle figure professionali di cui alla lettera C) degli allegati A) e B), nel caso in cui tali figure non risultano attivate, vengono corrisposti alle corrispondenti figure professionali di cui alle lettere A) e B) dei medesimi allegati.

17. Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto esecutivo munito degli, elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del codice e dei corrispondenti articoli di Regolamento l'aliquota da corrispondere al nucleo tecnico comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare e definitiva.

18. Nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta anche l'aliquota prevista per il collaudo.

Art. 4

Personale partecipante alla ripartizione del fondo - Procedure

1. Ai fini della ripartizione dell'incentivo cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 92 comma 5 del codice, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento che deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Inoltre deve essere un tecnico di ruolo in servizio presso la Struttura Commissariale o presso i relativi uffici di cui il Commissario Delegato – Soggetto Attuatore si avvale, con anzianità di servizio nel ruolo non inferiore a cinque anni: ingegnere, architetto, geologo, geometra, ecc., in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione o,

quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Commissario Delegato – Soggetto Attuatore, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

3. Il personale incaricato potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

4. Il responsabile unico del procedimento è nominato dal Commissario Delegato – Soggetto Attuatore, anche su proposta degli Uffici di cui lo stesso si avvale. Qualora il responsabile unico del procedimento fosse stato già nominato dagli Uffici di cui il Commissario Delegato – Soggetto Attuatore si avvale, il Commissario Delegato – Soggetto Attuatore dovrà procedere con un nuovo provvedimento di nomina, eventualmente anche di ratifica del precedente conferimento di incarico. Il Commissario Delegato procede altresì, all'individuazione dei nuclei tecnici di progettazione sentito anche il responsabile unico del procedimento, nonché all'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi di supporto al responsabile unico del procedimento, nonché alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudatore. Nell'atto di nomina del nucleo tecnico dovranno essere previsti i tempi di consegna degli elaborati progettuali.

5. Il responsabile unico del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Art. 5

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, come prima definito, compreso il maggiore importo lordo derivante dall'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive in aumento.

2. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive in aumento, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali, verrà liquidata al direttore dei lavori ed ai



collaboratori tecnici ed amministrativi applicando al maggior importo lordo la sola aliquota delle tabelle A e B relative alla progettazione esecutiva.

3. La distribuzione del fondo è proposta dal responsabile unico del procedimento in conformità a quanto indicato ai commi 7 e 9 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.

4. Il Decreto di liquidazione degli incentivi è di competenza del Commissario Delegato – Soggetto Attuatore, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile unico del procedimento.

5. L'incentivo può essere liquidato:

- al nucleo tecnico di progettazione ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione, prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo/definitivo ed il relativo finanziamento;

- al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione ed al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

- al responsabile unico del procedimento ed alla relativa struttura di supporto il 50% alla sottoscrizione del contratto di appalto a seguito dell'espletamento delle procedure di gara dopo la predisposizione degli atti di gara e affidamento dei lavori e al 50% dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

6. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal Commissario Delegato – Soggetto Attuatore. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

7. Qualora il Commissario non intenda, a propria discrezione, di non realizzare non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

8. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al nucleo di progettazione.

Art. 6

Sostituzione del responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:

- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente;
- c) rinuncia all'incarico;
- d) revoca del mandato per disposizione del Commissario Delegato – Soggetto Attuatore.

In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento subentrante sempre con le modalità di cui ai commi 4 e 5

dell'art. 5. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

2. Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 7.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8

Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alle tabelle A) e B) allegate, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.

2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Commissario Delegato – Soggetto Attuatore, sentito il responsabile unico del procedimento.

3. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

4. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92 comma 5 del Codice, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del Commissario Delegato – Soggetto Attuatore di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

5. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il Commissario Delegato – Soggetto Attuatore che ha disposto il pagamento procede al recupero.



Art. 9
Disposizione finale

1. I presenti criteri, che si applicano esclusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della legge, costituiscono parte integrante del decreto di approvazione.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di emanazione del presente Decreto.



Allegato A (≤ 1.000.000 €)

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5 DEL CODICE

A) Responsabile del procedimento	25%
Responsabile del procedimento	25,00%
B) Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo	59%
Progettazione preliminare	2,00%
Progettazione definitiva	16,00%
Progettazione esecutiva	6,00%
Redazione piano di sicurezza	1,00%
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	8,00%
Direzione lavori e contabilità	21,00%
Collaudo amministrativo	5,00%
C) Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.	16%
Struttura di supporto al R.U.P.	9,00%
Progettazione preliminare	0,50%
Progettazione definitiva	0,50%
Progettazione esecutiva	1,00%
Direzione lavori e contabilità	4,00%
Collaboratori amministrativi alla progettazione e D.L.	1,00%



Allegato B (>1.000.000 €)

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5 DEL CODICE

A) Responsabile del procedimento		25%
Responsabile del procedimento		25,00%
B) Redattori del progetto e piano di sicurezza		56%
Progettazione preliminare		2,00%
Progettazione definitiva		15,00%
Progettazione esecutiva		8,00%
Redazione piano di sicurezza		1,00%
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva		8,00%
Direzione lavori e contabilità		22,00%
C) Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.		19%
Struttura di supporto al R.U.P.		9,00%
Progettazione preliminare		2,00%
Progettazione definitiva		2,00%
Progettazione esecutiva		1,00%
Direzione lavori e contabilità		4,00%
Collaboratori amministrativi alla progettazione e D.L.		1,00%

